

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1878

PRESIDENTE. Dunque la Commissione mantiene il paragrafo 6 quale essa l'aveva proposto ?

Una voce al banco della Commissione. La Commissione è divisa.

PRESIDENTE. Sta bene ; su questo paragrafo l'onorevole Mancini propone che dopo le parole : « nei termini rispettivi di giorni quattro o di giorni due » si aggiunga : « salvo le disposizioni contenute nel precedente numero quattro, » e poi sopprimere tutto quello che segue.

La Commissione è d'accordo ?

MORRONE, relatore. Siamo d'accordo con l'onorevole Mancini per quanto riguarda l'aggiunta.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo sulla aggiunta proposta dall'onorevole Mancini.

MORRONE, relatore. Non siamo d'accordo sulla soppressione.

PRESIDENTE. Dunque si voteranno per divisione.

Domando all'onorevole ministro se accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, l'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'aggiunta. Coloro che approvano l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Ora sulla soppressione delle parole: « altrimenti la causa, ecc. » fino alla fine del periodo la Commissione non è d'accordo. Domando all'onorevole ministro se accetta questa soppressione.

MANCINI. Chiedo di fare un'osservazione.

PRESIDENTE. Faccia pure.

MANCINI. Una volta che la Camera si è compiaciuta di approvare la mia aggiunta, mi parrebbe che le parole che seguono siano in aperta contraddizione con quello che è stato votato.

PRESIDENTE. Questo, onorevole Mancini, deve dirlo a quella parte della Commissione che non è con lei d'accordo su questo punto.

MANCINI. La differenza vera fra questo inciso di cui chiedesi il mantenimento e il precedente mio emendamento aggiuntivo, che or ora approvaste, in che consiste ?

Coll'approvazione del mio emendamento aggiuntivo avete statuito, che anche quando siasi accordato un rinvio, abbiano luogo all'udienza le disposizioni del precedente numero 4.

Ora, mi permetta la Camera di rileggere il tenore del numero 4:

« Tuttavia nel corso dell'udienza sono ammesse la produzione suppletiva di documenti e le modificazioni od aggiunte alle conclusioni. »

Ebbene, in questo momento che cosa vi si propone di votare ? Udite :

« ... altrimenti la causa sarà messa in decisione

nello stato in cui si trova, e non sarà tenuto conto di produzioni, deduzioni o domande fatte fuori dei termini suindicati. »

Ciò importerà che trascorsi i termini di due e quattro giorni anteriori all'udienza, non sia più lecito alcuna produzione o conclusione suppletiva.

Dunque voteremo, due linee dopo, precisamente l'opposto di quello che abbiamo votato due linee avanti ?

Una contraddizione così manifesta è inammissibile.

Ecco la sola osservazione che io volevo fare, avvertendo che in verità si tratta di due sistemi affatto inconciliabili: il sistema di autorizzare all'udienza le produzioni e conclusioni suppletive, ed il sistema di vietare queste produzioni e conclusioni suppletive dopo trascorsi i termini dei due e dei quattro giorni anteriori all'udienza.

Fra questi due sistemi la Camera ha già scelto, quando ha deliberato l'aggiunta da me proposta, ed anche col concorso del voto e del consentimento dell'onorevole Morrone.

Mi pare dunque che logicamente non possa più essere approvata la rimanente parte del numero 6 che ora è in deliberazione, e che debba sopprimersi.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta la soppressione proposta dall'onorevole Mancini della seconda parte del paragrafo 6.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'ultima parte del paragrafo 6 dalla parola « altrimenti » sino in fondo.

Coloro che approvano questa soppressione sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Passiamo al paragrafo 7 al quale non sono proposti emendamenti, ma l'onorevole Alli-Maccarani chiede di parlare.

MAZZARELLA. Per qualche contraddizione.

PRESIDENTE. Parli onorevole Alli-Maccarani.

ALLI-MACCARANI. Dirò poche parole.

In questo paragrafo 7 io trovo che si dice :

« Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino d'accordo, si provvederà col rinvio delle parti medesime a giorno ed ora fissi avanti al presidente; dell'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio di udienza. Il presidente prima di sciogliere l'udienza provvederà su l'esecuzione con sua ordinanza. »

Questa disposizione che il presidente a fine d'udienza provvederà con ordinanza, mi pare che sia superflua, mi pare che sarebbe preferibile la dizione del progetto ministeriale; è più semplice.

La dizione è questa, che quando le parti sono